

**Nota prot. n. P145/4122/1 sott. 3 del 21 giugno 2004**

**D.M. 9 aprile 1994. – Aerazione vani scala.**

In relazione al quesito posto, si conferma che i vani scala degli edifici adibiti ad attività turistico-alberghiere, a prescindere dalla tipologia delle scale stesse, devono essere dotati almeno della prescritta minima superficie di aerazione di cui ai punti 6.6 e 19.6 della regola tecnica di prevenzione incendi allegata al D.M. 9 aprile 1994.